



Comune di  
**CASTELNUOVO di GARFAGNANA**  
Provincia di Lucca  
Via Vallisneri, 1 - 55032 Castelnuovo di Garfagnana (LU)  
Tel. 0583-6448304 Fax 0583-644133 - p.IVA 0020436 046 5

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
**N. 47 DEL 18/06/2020**

**OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS" AI CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO PRESSO L'UFFICIO DI STATO CIVILE**

L'anno **2020**, addì **18** del mese di **giugno** alle ore **13:00**, nella sala delle udienze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale debitamente convocata come previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.

|                                   |                     | Presenti/Assenti |
|-----------------------------------|---------------------|------------------|
| <b>TAGLIASACCHI ANDREA</b>        | <b>SINDACO</b>      | <b>Presente</b>  |
| <b>BECELLI CHIARA</b>             | <b>VICE SINDACO</b> | <b>Presente</b>  |
| <b>TOLAINI PATRICIA JOSEPHINE</b> | <b>ASSESSORE</b>    | <b>Presente</b>  |
| <b>PELLEGRINI ILARIA</b>          | <b>ASSESSORE</b>    | <b>Presente</b>  |
| <b>PEDRESCHI ALESSANDRO</b>       | <b>ASSESSORE</b>    | <b>Presente</b>  |

Partecipa alla seduta il Segretario Generale Dott. CUGURRA ANTONELLA ai sensi dell'art. 97, comma 4 lett.a, del T.U.E.L. D.lgs. 267/2000, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il sig. TAGLIASACCHI ANDREA nella sua qualità di SINDACO, assume la Presidenza a norma dell'art. 50, comma 2, del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000, e constatata la legalità dell'adunanza, secondo l'art. 44 punto 3 dello Statuto, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Vista la seguente proposta di deliberazione:

# PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: SETTORE - SETTORE DEMOGRAFICO Anno: 2020  
Numero: 904

## OGGETTO

INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DEL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA "JURE SANGUINIS" AI CITTADINI STRANIERI DI CEPPO ITALIANO PRESSO L'UFFICIO DI STATO CIVILE

Premesso che il riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano (cosiddetto possesso della cittadinanza Italiana "Jure Sanguinis") è un processo che si può espletare alternativamente presso i Consolati Italiani oppure presso i Comuni Italiani, ma a condizione che il richiedente sia regolarmente iscritto in Anagrafe;

Visto che l'Ufficio di Stato Civile del Comune di Castelnuovo di Garfagnana negli ultimi anni stà ricevendo un sempre maggiore numero di richieste sia di attivazione pratiche sia di informazioni sulla procedura di riconoscimento Cittadinanza Italiana "Jure Sanguinis", nonché richieste di verifica e consulenza preventiva della documentazione da parte di stranieri residenti all'Estero, con dei carichi di lavoro e istruttorie complesse sempre maggiori che si aggiungono alle altre numerose pratiche di Stato Civile;

Vista la circolare n. K.28.1 del 08/04/1991 del Ministero dell'Interno avente per oggetto "Riconoscimento del possesso dello status Civitatis Italiano ai cittadini stranieri di ceppo Italiano";

Vista la circolare prot. N. 200706012-15100/397 n. 26 del 01/06/2007 del Ministero dell'Interno avente ad oggetto "Falsificazione di atti nella procedura per il riconoscimento della cittadinanza Italiana" nella quale si fa presente l'incremento dei casi di falsificazione e/o contraffazione di documenti e certificazioni dello Stato Civile utilizzati dai soggetti che richiedono il riconoscimento della cittadinanza Jure Sanguinis, e che pertanto è necessaria un'estrema cautela nell'acquisizione e valutazione dei documenti che vengono presentati ai fini dell'acquisizione della Cittadinanza Italiana per discendenza;

Vista altresì la circolare prot. 397 n. 04/2009 del 20/01/2009 del Ministero dell'Interno avente per oggetto "Falsificazione di documenti nelle procedure per il riconoscimento della Cittadinanza Italiana Jure Sanguinis" nella quale si segnala nuovamente che il Ministero degli Affari Esteri ha evidenziato problematiche concernenti frequenti casi di riconoscimento della Cittadinanza Italiana ottenuta presentando certificati falsi o contraffatti e che pertanto si richiamano gli Ufficiali di Stato Civile nel porre "la massima cautela nell'espletamento dei compiti spettanti al fine di contrastare e prevenire il fenomeno della falsificazione degli atti nell'ambito della procedura in materia di cittadinanza"

Vista la circolare prot. 200706371/15100-14865 n. 32 del 13/06/2007 del Ministero dell'Interno avente per oggetto "Legge 28 maggio 2007 n. 68 Soppressione del permesso di soggiorno per turismo. Iscrizione anagrafica dei discendenti di cittadini Italiani per nascita" nella quale si precisa che la ricevuta della

“dichiarazione di presenza” possa costituire titolo utile ai fini dell’iscrizione anagrafica di coloro che intendono avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza “Jure Sanguinis”;

Vista la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 avente per oggetto “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

Visto il D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 avente per oggetto “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello Stato Civile”;

Considerato che il procedimento in oggetto, conseguente ad istanza di parte, richiede una complessa istruttoria in quanto:

- Richiede un’accurata verifica della documentazione prodotta sia da Autorità amministrative Italiane, sia da analoghe istituzioni di Stati Esteri, per cui la completezza, formale e sostanziale, è alla base del procedimento amministrativo;
- Necessità di accurato studio ed applicazione temporale della normativa che si è succeduta nei diversi anni;
- Spesso la documentazione presentata contiene discordanze sulle generalità dell’avo emigrato all’Estero e dei suoi ascendenti/discendenti, e che pertanto, al fine di consentire all’Ufficio di Stato Civile di concludere con esito positivo il procedimento, il richiedente deve provvedere a far rettificare gli atti, presso le competenti Autorità/Istituzioni estere, oppure integrare con opportuna documentazione l’istanza presentata;
- Tale documentazione integrativa deve in ogni caso essere rilasciata dalle competenti Autorità/Istituzioni degli Stati Esteri;

Preso atto che i cittadini stranieri per avviare la pratica di riconoscimento del possesso Cittadinanza Italiana preferiscono rivolgersi ai Comuni Italiani, anche a prescindere dal Comune di origine dell’avo emigrato all’estero, al fine di eludere il costo da sostenere presso i Consolati Italiani all’Estero e di evitare un procedimento che i Consolati sono autorizzati ad evadere in 730 giorni;

Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà prevista dall’art. 2 comma 4 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. di portare il termine di conclusione fino a un massimo di 180 giorni per procedimenti per i quali “tenendo conto della sostenibilità dei tempi sotto l’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono indispensabili termini superiori”;

Ritenuto che il termine di 180 giorni sia congruo per la conclusione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza “Jure Sanguinis”, sia per consentire all’ufficio di svolgere con la massima cura l’istruttoria eseguendo gli opportuni controlli per evitare abusi e frodi acquisendo la documentazione necessaria, sia per garantire tempi certi a chi presenta l’istanza;

#### DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa, di stabilire che il termine per concludere il procedimento, ad istanza di parte, del riconoscimento del possesso delle status civitatis Italiano ai cittadini stranieri di ceppo Italiano (cosiddetto possesso della cittadinanza Italiana “Jure Sanguinis”) presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di Castelnuovo di Garfagnana è individuato in 180 (centottanta) giorni dalla data del protocollo di arrivo dell’istanza, avvalendosi della facoltà prevista dall’art. 2, comma 4, della Legge n. 241/1990 e s.m.i.,

salvo eventuale sospensione dei termini (art. 2, comma 7) Legge n. 241/1990 e/o interruzione dei termini con nuova decorrenza (art. 10-bis Legge n. 241/1990).

Visto l'allegato parere favorevole reso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

All'unanimità dei voti

**DELIBERA**

- di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.

Quindi, stante l'urgenza a provvedere:

LA GIUNTA COMUNALE

All'unanimità

**DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art.134, comma 4, del D.Lgs 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO  
**TAGLIASACCHI ANDREA**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa CUGURRA ANTONELLA